



COMUNE DI CERIANA

PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.66

OGGETTO:**GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - G.A.P. DETERMINAZIONI IN MERITO.**

L'anno duemilaventidue addì diciotto del mese di novembre alle ore nove e minuti trenta in videoconferenza, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CAVIGLIA MAURIZIO - Sindaco	Sì
2. ROVERIO PAOLO - Vice Sindaco	Sì
3. BUSCAGLIA FRANCESCA - Assessore	Sì
4.	
5.	
Totale Presenti: 3	
Totale Assenti: 0	

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Signora dott.ssa Francesca Minetto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente in videoconferenza.

Si dà atto che:

- il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, è avvenuta tramite l'applicazione whatsapp per videoconferenza;
- Tutti i partecipanti dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il collegamento assicura qualità per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

CONSIDERATO che:

- per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato (art. 233-bis, comma 3);
- con D.C.C. n. 32 del 02/10/2019 il Comune di Ceriana ha deliberato di avvalersi, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, come modificato da ultimo dall'art.1, c. 831, L.30 dicembre 2018, n.145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato;
- con D.C.C. n. 28 del 26/11/2020 e D.C.C. n. 33 del 28/12/2021, il Comune di Ceriana ha deliberato di confermare anche per l'anno 2020, 2021 e successivi fino a diverse disposizioni di legge, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, come modificato da ultimo dall'art.1, c. 831, L.30 dicembre 2018, n.145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato

EVIDENZIATO che la facoltà concessa agli enti locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di non redigere il bilancio consolidato non esonera dalla determinazione annuale del Gruppo di Amministrazione Pubblica (GAP) secondo quanto stabilito dal summenzionato principio contabile ;

CONSTATATO che al paragrafo 2 "Il gruppo Amministrazione Pubblica" del sopra richiamato "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" contenuto nell'allegato 4/4 del D.Lgs. n° 118/2011 è previsto che i componenti del gruppo amministrazione pubblica vengano individuati tra:

- 1) *gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1 comma 2, lett. b) del presente decreto [D.Lgs. n° 118/2011];*
- 2) *gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni:*
 - 2.1) *gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, ...;*

- 2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, ...;
- 3) le società, ... nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. ... Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione:
- 3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.
- ...
- 3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata.”;

RISCONTRATI:

- l'art. 1, comma 2, lett. b), del richiamato D.Lgs. n° 118/2011, che definisce quali organismi strumentali degli enti locali “le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. ...”;
- l'art. 11-ter del D.Lgs. n° 118/2011 che definisce l'ente strumentale
 - “[comma 1] controllato ..., l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
 - a. il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b. il potere ... di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, ...;
 - c. la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, ...;
 - d. l'obbligo di ripianare i disavanzi ... per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
 - e. un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.
 - [comma 2] partecipato ..., l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.”;
- gli artt. 11-quater e 11-quinquies del D.Lgs. n° 118/2011 i quali definiscono nel dettaglio i concetti di “società controllata” e “società partecipata” così come segue:

“Art. 11-quater (Società controllate)

 1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce controllata ... da un ente locale la società nella quale ... l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
 - a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

”

“Art. 11-quinquies (Società partecipate)

1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata ... da un ente locale, si intende la società nella quale ... l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata.

TENUTO CONTO che il “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, allegato n° 4/4 al D.Lgs. n° 118/2011, tra le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo (paragrafo 3), prevede che ai fini dell'individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato dell'ente, questo deve predisporre ed approvare tramite la Giunta Comunale, due distinti elenchi comprendenti:

“1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.”;

EVIDENZIATO che ad oggi questo Ente detiene quote di capitale o svolge controllo di fatto nei sotto elencati organismi così come segue:

Tipologia	Denominazione	QUOTA DETENUTA
Società partecipata	RIVIERACQUA S.C.P.A	Partecipazione diretta 0,561778%
Società partecipata	AMAIE ENERGIA E SERVIZI SPA	Partecipazione diretta 0,033%

VALUTATO di poter così costituire il previsto primo elenco imposto dall'allegato n° 4/4 al D.Lgs. n° 118/2011, comprendente prendendo atto che lo stesso risulta essere negativo :

1) Gruppo Amministrazione Pubblica:

- organismi strumentali: nessuno, ex art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. 118/2011;
- enti strumentali: nessuno, ex art. 11-ter, D.Lgs. 118/2011;
- società controllate: nessuna, ex art. 11-quater, D.Lgs. 118/2011;
- società partecipate: nessuna ex art. 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011:

RITENUTO pertanto esprimere nel contempo la facoltà di non procedere al consolidamento degli enti ne alla definizione del perimetro di consolidamento considerato che questo Ente si è avvalso della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla presente deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della normativa riportata in premessa – D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, D.Lgs. n° 118 del 23/06/2011 e allegato 4/4 allo stesso –

DI RISCONTRARE CHE :

- per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato (art. 233-bis, comma 3);
- con D.C.C. n. 32 del 02/10/2019 il Comune di Ceriana ha deliberato di avvalersi, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, come modificato da ultimo dall'art.1, c.

831, L.30 dicembre 2018, n.145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato;

- con D.C.C. n. 28 del 26/11/2020 e D.C.C. n. 33 del 28/12/2021 il Comune di Ceriana ha deliberato di confermare anche per l'anno 2020, 2021 e successivi fino a diverse disposizioni di legge, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, come modificato da ultimo dall'art.1, c. 831, L.30 dicembre 2018, n.145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato;
- la facoltà concessa agli enti locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di non redigere il bilancio consolidato non esonera dalla determinazione annuale del Gruppo di Amministrazione Pubblica (GAP) secondo quanto stabilito dal summenzionato principio contabile

DI RICAVARE, stanti gli elementi e le motivazioni espresse nella premessa narrativa, il seguente elenco prendendo atto che lo stesso risulta essere negativo .

Tipologia	Denominazione	QUOTA DETENUTA	GAP
Società partecipata	RIVIERACQUA S.C.P.A	Partecipazione diretta 0,561778%	no art. 11-quinques/1°: quota < 20%;
Società partecipata	AMAIE ENERGIA E SERVIZI SPA	Partecipazione diretta 0,033%	

ESPRIMERE la facoltà di non procedere al consolidamento degli enti ne alla definizione del perimetro di consolidamento considerato che questo Ente si è avvalso della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145;

-----ooOoo-----

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile

(Art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

La sottoscritta rag. Claudia Onda Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, parere favorevole ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera b), dell'art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, previo controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Claudia Onda

Il Sindaco
F.to : CAVIGLIA MAURIZIO

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Segretario Comunale
F.to : dott.ssa Francesca Minetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22/11/2022 al 07/12/2022 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ceriana , li 22/11/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to: dott.ssa Francesca Minetto

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Ceriana, li _____

Il Vice Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Minetto

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-nov-2022

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Vice Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Minetto